

Sospensione della licenza di porto di fucile, esercizio della caccia nelle aree naturali protette e assenza di tabellazione

Nota di commento a sentenza

TAR Campania (SA) - I - sentenza 4 maggio 2005 n. 757

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

“In tema di sanzioni e/o provvedimenti cautelari (nella specie: sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia) per la pratica dell’attività venatoria all’interno di un’area protetta, è irrilevante la mancata apposizione di cartelli lungo il perimetro, atteso che ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all’art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria. Ciò perché, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività venatoria” (TAR Campania (SA) - I - sentenza 4 maggio 2005 n. 757)

La sentenza in rassegna trae origine da un ricorso proposto innanzi al TAR Campania, Sezione di Salerno, teso ad ottenere la sospensione di un decreto, emanato dal Questore di Salerno, che aveva sospeso la licenza di porto di fucile per uso di caccia al ricorrente, per essere stato questi sorpreso a praticare attività venatoria all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento.

Secondo le difese prospettate dal ricorrente, l’asserita illegittimità del provvedimento scaturiva dalla circostanza che lo stesso si poneva in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1, 11 e 43 del RD 773/31, 21, lett.b) e 30 lett.b) della legge n.157/92 nonché dell’art.3 della legge n.241/90.

In primis, il ricorrente argomentava nel senso dell’illegittimità dell’atto gravato sia sulla scorta della sua presunta carenza di motivazione, sia, in punto di mero fatto, rappresentando che la condotta vietata era stata consumata al di fuori del perimetro del Parco, i cui confini risultavano peraltro notoriamente sprovvisti di tabellazione. *Ad colorandum*, il medesimo si doleva della circostanza che nel provvedimento impugnato, non erano neppure rinvenibili i riferimenti catastali in merito al luogo in cui il ricorrente era stato rinvenuto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, rendendo in tal guisa oggettivamente impossibile un riscontro ex post in relazione all’esattezza della contestazione.

Sul primo punto, argomentano efficacemente i giudici amministrativi campani, il difetto motivazione non potrebbe in alcun modo ritenersi sussistente, atteso che, nell’atto gravato, risulta l’avvenuto deferimento, da parte degli ufficiali di PG all’AG del ricorrente, per il reato di esercizio venatorio in area Parco.

Né, del resto, potrebbe ragionevolmente sostenersi, come pure sostenuto dal ricorrente, che una determinazione di questo tenore si porrebbe in contrasto insanabile col disposto di cui all'art. 27 della Costituzione. Da un lato infatti, non spettava di certo agli ufficiali di PG – nella fattispecie del CFS - o del Questore entrare nel merito della effettiva ricorrenza del *fumus commissi delicti*, spettando a questi unicamente la presa d'atto del reato per cui si procede.

Dall'altro, e qui viene in essere il punto focale della questione, alla luce della gravità della contestazione, ben può essere ritenuta legittima, se non addirittura doverosa, l'emanazione di un provvedimento che tenga conto fino in fondo delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico.

Secondo quello che costituisce un orientamento a dir poco granitico della giurisprudenza, sia penale che amministrativa, in presenza di acclerate esigenze di ordine pubblico, è possibile ricondurre conseguenze pregiudizievoli non solo a condanne penali non ancora divenute definitive, ma persino in presenza di semplici denunce inerenti fatti delittuosi.

Al punto che lo stesso TAR Campania, Sezione di Napoli, nella recente pronuncia n.173 del 18 gennaio 2005, ha chiarito che persino nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione successiva a una condanna penale del richiedente il porto di fucile ad uso caccia, un provvedimento di diniego non potrebbe considerarsi in ogni caso illegittimo, ben potendosi tener conto della condanna penale ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi. Tanto più nel settore delle armi, in cui le esigenze connesse alla sicurezza pubblica assumono rilevanza particolare, imponendo, come sottolineato dai giudici amministrativi, di non affidare strumenti concretamente idonei ad offendere a soggetti della cui affidabilità possa in qualche modo dubitarsi.

Anche il TAR Veneto, in riferimento ad un provvedimento revoca di porto di fucile scaturente da un decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 30, comma 1, della legge n.157/92, aveva avuto modo di chiarire come a sensi del successivo art.32, comma 1 lett.a), la sanzione della revoca costituisca atto dovuto, e quindi vincolato dell'Autorità amministrativa, laddove sia stata positivamente accertata l'esistenza della relativa pronuncia di condanna irrevocabile, anche nella forma del decreto penale divenuto esecutivo (cfr. TAR Veneto – III – sentenza 26 gennaio 2005 n.224).

Una pronuncia dello stesso tenore è rinvenibile altresì nella più recente giurisprudenza del TAR Sardegna (cfr. TAR Sardegna – I – 3 marzo 2005 n.380), secondo cui la condotta di chi pratici l'attività venatoria con mezzi non consentiti, o in aree in cui la stessa debba comunque ritenersi vietata, ben giustifica, in una prospettiva di tutela della sicurezza pubblica, una verifica in termini negativi dei requisiti richiesti per l'autorizzazione all'uso delle armi, persino in presenza dell'intervenuta oblazione che, come è noto, è causa di estinzione del reato, e non solo della pena.

Sotto altro, ma non meno rilevante profilo, è bene tenere presente che la legge 11 febbraio 1992 n.157, disciplina in dettaglio i casi in cui possono essere disposte la revoca e la sospensione della licenza di porto di fucile da caccia. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, in una recente pronuncia (cfr. TAR Sardegna – I – sentenza 14 marzo 2005 n.296), ha chiarito che il ricorso, da parte dell'Autorità di polizia, agli artt. 10, 11 e 43 del TU 18 giugno 1031 n.773, al fine

dell'adozione dei provvedimenti di cui trattasi, è consentito unicamente nei casi, come quello in esame, in cui l'infrazione commessa, pur iscrivendosi in un contesto di caccia, concreti un'ipotesi di abuso di licenza ulteriore o comunque non riconducibile alle ipotesi tipizzate dalla legge n.157/92 citata.

A ben guardare, infatti, nel caso di concorso apparente tra norme – e la circostanza è risolutiva anche della seconda questione che viene in essere, quella relativa alla mancanza di perimetrazione – la giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale è affatto consolidata nel ritenere non applicabile, ai Parchi Nazionali, in forza del disposto di cui all'art. 15 c.p. la disciplina della legge sulla caccia, atteso che la legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394 si atteggia come di natura speciale rispetto alla legge n.157/92.

Invero, tralasciando in questa sede le problematiche più propriamente afferenti l'introduzione di armi in aree naturali protette, che, anche su questo sito, sono state già approfondite in diverse note a sentenza cui si rimanda, e ricordato che, in ogni caso, la condotta in parola configura una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto, i giudici amministrativi hanno correttamente ritenuto affatto infondate le prospettazioni difensive in relazione all'asserita mancanza di tabellazione dell'area naturale protetta.

Da un lato, il principio poc'h anzi richiamato sancito dall'art. 15 c.p., porta inevitabilmente ad escludere l'invocabilità, nel caso prospettato come anche in casi analoghi, il disposto di cui all'art.10 della legge n.157/92, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria.

Dall'altro, come ha avuto modo di riferire in una pluralità di occasioni anche la Corte di Cassazione Penale (vedasi, da ultimo Cass. pen. III, sentenza 26 gennaio 2005 n.5489), i Parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria. Invero, col decreto istitutivo dell'area naturale protetta viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale anche la relativa planimetria. Ne discende, argomenta correttamente la Suprema Corte, una presunzione di conoscenza dei relativi confini, rendendo l'introduzione a fini di caccia affatto ingiustificata, e sussistendo piuttosto a carico di chi esercita attività venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili sia dallo strumento cartografico regionale, sia dalla pubblicazione calendario venatorio.

Alla luce dei rilievi che precedono, deve pertanto concludersi nel senso che l'abusivo esercizio della caccia risulta in ogni caso sanzionabile almeno a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione, gravando su chi esercita la caccia l'onere dell'esatta individuazione dei confini dell'area protetta.

Valentina Stefutti

In calce, la motivazione integrale della sentenza (segnalazione a cura dell'Avv. Maurizio Balletta)

TAR Campania (SA) - I - sentenza 4 maggio 2005 n.757

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I di Salerno, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandro Fedullo Presidente

Dott. Filippo Portoghese Consigliere

Dott. Giovanni Sabato I Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 832 del 2004 proposto da PICA Michele, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Francesco Giuliano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno, Corso Garibaldi n. 164, presso lo studio dell'avv. Biagio Matera;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI SALERNO, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO STAZIONE DI TEGGIANO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliataria presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensiva,

a - del decreto del Questore di Salerno del 4.12.2003, successivamente notificato, Cat. 6F/P.A.S./2003 con il quale è stata sospesa al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia;

b - delle note informative Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Reggiano del 29/30.9.2003 richiamate nel decreto;

c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

VISTE le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

DATA per letta alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 la relazione del I Referendario Giovanni Sabato e uditi gli avvocati delle parti presenti, come da verbale d'udienza;

CONSIDERATO e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2004 e ritualmente depositato il 25 marzo successivo, il sig. Pica Michele impugna il decreto emesso dal Questore di Salerno (Cat. 6F/P.A.S./2003 del 4.12.2003), con il quale era sospesa al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia, siccome deferito all'A.G. per avere praticato l'attività venatoria all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento.

Si deducono, in particolare, i vizi della violazione di legge (artt. 1, 11 e 43 R.D. 773/31, 21 lett.B, 30 lett.D, 32, comma 3°, n.157/92, 3 l.n.241/90) e dell'eccesso di potere - per avere il ricorrente praticato la caccia in un contesto territoriale, peraltro non indicato catastalmente nell'atto impugnato, esterno al perimetro del parco - concludendo per l'annullamento del decreto avverso siccome illegittimo.

Alla camera di consiglio del 22 aprile 2004 l'istanza di sospensiva era respinta.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, in prossimità della quale entrambe le parti depositavano memorie, insistendo per le rispettive conclusioni, il ricorso era ritenuto in decisione.

DIRITTO

I. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento con il quale il Questore di Salerno sospendeva nei confronti di Pica Michele la licenza di porto di fucile per uso di caccia. Parte ricorrente deduce sostanzialmente che tale provvedimento, peraltro privo di adeguata motivazione, fonda su presupposto erroneo, in quanto il Pica non esercitava la caccia all'interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Orbene, nonostante l'Amministrazione abbia in data 07.12.2004, nelle more del presente giudizio, revocato l'atto gravato, persiste l'interesse alla coltivazione del ricorso, non potendosi escludere l'interesse di parte, anche soltanto morale o comunque connesso alle possibili conseguenze risarcitorie derivanti da una eventuale esito favorevole del ricorso (T.A.R. Milano, II, n. 2656 del 23.06.2004). Peraltro lo stesso ricorrente, con apposita memoria, ha invocato lo scrutinio di questo giudice, segnalando l'attuale persistenza dell'interesse alla decisione.

Il ricorso va, in conclusione, deciso nel merito.

II. Il ricorso è infondato.

II.1. Non sussiste, in primis, il preteso difetto motivazionale, potendosi senz'altro desumere dallo stesso tenore del provvedimento le ragioni poste a suo fondamento, ovvero sia l'avvenuto deferimento di Pica Michele all'Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio di attività venatoria in area destinata a Parco.

Parte ricorrente al riguardo osserva che il luogo in cui veniva sorpreso in atteggiamento venatorio da parte della P.G. operante era fuori del perimetro del Parco Nazionale, che peraltro non è contrassegnato da cartelli atti a rendere avvertiti della presenza di detto confine. Si allega, all'uopo, perizia di parte redatta da tecnico di fiducia circa la collocazione, appunto esterna a detto perimetro, della particella catastale dove sarebbe avvenuto l'incontro con gli organi di polizia, nonché documentazione relativa all'escussione testimoniale degli organi accertatori innanzi al giudice penale.

Le censure di parte non colgono nel segno, atteso che il provvedimento avverso è sufficientemente suffragato dall'intercorsa denuncia all'A.G. per la commissione del reato su descritto, avendo la P.G. operante verbalizzato che il ricorrente era sorpreso in atteggiamento venatorio all'interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Più precisamente il Pica, per come risulta dalla relazione di servizio in atti redatta in data 29.9.2003 dal Corpo Forestale dello Stato, era armato di fucile e l'auto (Toyota HILUX D tg. BH693CL) da lui utilizzata si trovava parcheggiata all'interno del Parco Nazionale.

II.2. Siffatta circostanza è sufficientemente giustificativa dell'avversata determinazione, non potendosi ravvisare alcun contrasto con la presunzione di non colpevolezza, siccome enucleabile dalla nota formula dell'art. 27 della Costituzione. Non si vuole in questa sede trascurare l'importanza del su citato fondamentale principio costituzionale, quale irrinunciabile baluardo posto a presidio della libertà e dignità umane. Ma è stato già da tempo acquisito in giurisprudenza che, in presenza di determinate esigenze di rilievo pubblicistico, effetti pregiudizievoli possono essere ricondotti a pronunce di condanna penale ancora non definitive o addirittura a semplici denunce di fatti astrattamente delittuosi, purché si tratti di atti di natura meramente cautelare e pertanto di durata temporalmente definita. Ha rappresentato occasione per sancire tali affermazioni di principio innanzitutto la materia della responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti (ad es. : C.d.S. - Sesta sez. ordinanze cautelari, n. 4745 del 28 agosto 2001; T.A.R. Trieste, n. 938 del 16 settembre 1999), ma anche il settore delle armi, cui la presente vicenda esattamente inerisce, ha condotto ad analoghe conclusioni. Evidente è in tale contesto il particolare rilievo delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, che impongono di non affidare strumenti atti ad offendere a soggetti che forniscono dubbi sulla loro piena affidabilità. La pendenza di un procedimento penale, seppure ancora non sfociato nell'esercizio dell'azione penale, può quindi giustificare, in presenza di circostanze oggettivamente emergenti, l'adozione di determinazioni amministrative che interdicano il possesso di armi o munizioni. In effetti, il provvedimento di sospensione adottato dalla Questura

di Salerno assume proprio valenza cautelare, essendo espressamente destinato a sospendere "cautelatamente" la licenza di autorizzazione al porto del fucile per uso di caccia, già rilasciata al ricorrente e ancora valida ed efficace per non essere mai stata oggetto di determinazioni repressive in autotutela.

Del resto non spetta all'Autorità emanante entrare nel merito della effettiva ricorrenza del fumus delicti, essendo valutazioni che per loro natura non possono che competere all'organo della Pubblica Accusa nella piena conoscenza di atti che, in quanto incardinati in un procedimento penale, sono di regola segreti e pertanto nemmeno ostensibili. Di contro, spetta al Questore la presa d'atto del titolo di reato per cui si procede, affinché dalla gravità della contestazione possa ragionevolmente desumersi la ricorrenza di quelle esigenze di "tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività" (cfr. T.A.R. Veneto, III, n. 2292 dell'8 luglio 2004) delle quali il provvedimento in esame - emesso ai sensi dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - è posto a presidio.

II.3. Parimenti infondata è la censura con la quale si lamenta la mancata apposizione di cartelli lungo il perimetro del parco, atteso che, come da giurisprudenza univoca (Cass. Penale, III, n. 24786 del 10 aprile 2003) ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 l. 11 febbraio 1992 n. 157, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria. Ciò perché, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria.

II.4. Così pure è infondata la censura con la quale ci si duole della mancanza di riferimenti catastali, negli atti gravati, attinenti al luogo in cui il ricorrente è stato rinvenuto, non essendo tale indicazione imposta da alcuna previsione normativa. Peraltro, l'esigenza, evidenziata in ricorso, di rendere possibile il riscontro ex post circa l'esattezza della contestazione, è già soddisfatta dall'adeguata descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella relazione di servizio del 29.09.2003, che ha originato il provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso è del tutto infondato e pertanto va respinto.

III. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione I, di Salerno, respinge il ricorso n. 832/04, proposto da PICA Michele, come da motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Amministrazione erariale costituita delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005.

Dott. Alessandro Fedullo – Presidente

Dott. Giovanni Sabato - Estensore